



Accordo di collaborazione tecnica per la sperimentazione di una procedura di gestione dei piani scavo ex art. 186-bis D.Lgs. 152/2006 ed ex art.95 del Regolamento Edilizio per la Città di Milano.

Il Comune di Milano rappresentato da:

- **arch. Paolo Simonetti - Direttore Centrale Sviluppo del Territorio;**
- **ing. Antonio Acerbo - Direttore Area Tecnica;**
- **dott.ssa Annalisa Gussoni - Responsabile Servizio Piani di Bonifica**

e

ARPA rappresentata da:

- **dott. Giuseppe Sgorbati, Direttore Dipartimento Provinciale ARPA-Milano:**

Premesso che

- l'art.95 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano prescrive che ogni scavo sia supportato da un piano di gestione delle attività per il quale è previsto un parere esplicito di ASL (oggi ARPA a seguito del passaggio delle competenze in materia ambientale);
- con l'entrata in vigore del D.lgs.4/08 con cui è stato modificato l'art.186 del D.lgs.152/06, "terre e rocce di scavo", è sorta una nuova regolamentazione della valutazione dei "piani scavo" di terre e rocce destinate al riutilizzo che incide sulle procedure urbanistico edilizie;
- lo stesso assegna oggi la competenza primaria ai fini della verifica dei suddetti piani agli enti titolari del procedimento urbanistico edilizio, e quindi in particolare ai comuni;
- la nuova regolamentazione non prevede più il parere obbligatorio delle ARPA in merito ai "piani scavo", azzerando di fatto i vantaggi di un parere preventivo;
- tali modifiche, peraltro non accompagnate da un esaustivo dettaglio procedurale, lasciano dubbi interpretativi che incidono negativamente sull'efficacia del procedimento sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista del controllo ambientale;

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



- i dubbi interpretativi ed in particolare l'assenza di certezza per l'operatore in merito alla valutazione dei "piani scavo" portano inoltre ad una disincentivazione del riutilizzo delle terre con il ricorso invece alle procedure di smaltimento;

Rilevato altresì che

- comportando l'attività di scavo e riutilizzo delle terre un coinvolgimento di ampi ambiti territoriali, spesso esterni ai confini comunali, in caso di necessità la collaborazione di ARPA può favorire una visione d'insieme della gestione della materia, la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo, la certezza e adeguatezza del loro riutilizzo, l'omogeneità nei processi valutativi, il coordinamento con gli enti sovra comunali coinvolti;
- La diversa disciplina dettata dall'applicazione dell'art.95 del Regolamento Edilizio genera procedimenti che in parte si sovrappongono a quanto previsto dall'art.186 del D.lgs.152/06

Concordato che

- entrambe le parti hanno interesse alla semplificazione della procedura in oggetto ma soprattutto alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e ritengono a tal fine opportuno regolamentare detta materia in via sperimentale sul territorio comunale di Milano come di seguito specificato;

Si conviene quanto segue

La Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, la Direzione Area Tecnica e ARPA Dipartimento Provinciale di Milano, costituiscono un rapporto di collaborazione tecnica come di seguito definito.

Art. 1) Ambito territoriale di riferimento

L'ambito territoriale del presente accordo è riferito alla città di Milano.



Art. 2) Oggetto dell'Accordo

L'Accordo intende definire strumenti di gestione tecnico amministrativa delle istruttorie preventive relative ai "piani scavo" che consenta agli Operatori che intenderanno avvalersene di acquisire le necessarie valutazioni preliminarmente alla presentazione delle istanze dei titoli abilitativi.

I piani scavo non presentati secondo le modalità descritte nel presente accordo saranno allegati all'istanza del relativo titolo abilitativo e saranno oggetto di valutazione nel corso dell'iter edilizio-urbanistico anche con eventuale sospensione dei termini.

Art. 3) Contenuti della collaborazione

- A. ARPA si rende disponibile a valutare i "piani scavo" predisposti dagli Operatori preventivamente alla presentazione sia dei titoli abilitativi che dei piani e programmi urbanistico-edilizi secondo quanto espressamente richiesto dal Comune di Milano al successivo art.4; la valutazione sarà effettuata da ARPA a titolo oneroso, facendo riferimento all'apposito Tariffario (di cui alla DCA ARPA 111/58 del 19/12/2006 e s.m.i.).
- B. Il Comune di Milano, ritenendo adempiuto l'obbligo di verifica del contenuto dei piani sulla base del parere favorevole rilasciato da ARPA, procederà con l'iter edilizio-urbanistico senza ulteriori valutazioni;
- C. Visto il carattere di sperimentality del presente accordo sarà necessaria una verifica al termine del primo anno di attività e la possibilità di ampliare i contenuti della presente collaborazione sulla base di esigenze delle parti che potranno sorgere in seguito ad iniziative, progetti e pianificazioni dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Agenzia nonché variazioni normative intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente atto.
- D. Sia ARPA che il Comune di Milano si riservano di ricorrere a valutazioni integrative per situazioni di particolare complessità.
- E. ARPA, in caso di incompatibilità o inopportunità (ad es.: svolgimento contemporaneo di attività di vigilanza su richiesta degli Enti preposti, supporto alla A.G.) può astenersi dalle valutazioni oggetto del presente accordo, comunicandolo al soggetto richiedente ed al Comune di Milano.
- F. Considerato che le risorse che ARPA impiega per la effettuazione delle valutazioni concordate con il Comune di Milano sono contemporaneamente impegnate in attività di carattere istituzionale ed obbligatorio, ARPA verificherà che l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo non impattino in modo significativo sulle attività istituzionali e si riserva di segnalare al Comune di Milano le situazioni di criticità che emergessero, da questo punto di vista, nel corso della esecuzione delle attività oggetto del presente accordo



Art. 4) Modalità della collaborazione

ARPA, ai fini del presente accordo, effettuerà, su richiesta dei Proponenti, la verifica documentale di quanto contenuto nei piani scavo predisposti sia ai sensi dell'art. 95 del Regolamento Edilizio sia ai sensi dell'art. 186 del D.lgs.152/06.

La verifica consisterà nella valutazione di quanto segue:

- esaustività delle indagini di caratterizzazione preliminare effettuate sul materiale da movimentare sia ai fini dello smaltimento che del riutilizzo,
- compatibilità delle caratteristiche del materiale con quelle dei poli di destinazione dello stesso,
- congruenza nella gestione del materiale e relativi flussi,
- adeguatezza delle modalità di effettuazione delle analisi del materiale in fase di allontanamento dal sito.

In termini generali si farà riferimento all'allegato tecnico "Modalità operative per lo svolgimento degli scavi ed il riutilizzo del materiale", indicativo dei contenuti che i piani scavo dovranno avere ai fini della verifica di cui sopra.

In caso di difformità tra quanto dichiarato e descritto dal Proponente del "piano scavo" e quanto verificato nel corso di eventuali controlli, il parere emesso da ARPA è da ritenersi decaduto, indipendentemente dalle eventuali responsabilità di natura civile e penale che tale situazione può configurare a carico del Proponente stesso.

Si precisa inoltre che ARPA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per le conseguenze di atti con valore amministrativo assunti dal Comune di Milano sulla base di pareri rilasciati da ARPA secondo le modalità e con i fini previsti dal presente accordo.

ARPA comunicherà al Proponente, e in copia per conoscenza al Comune di Milano, l'esito della istruttoria svolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria, ARPA indicherà i motivi a base di tale valutazione.

ARPA si esprimerà su eventuali reiterazioni di parere con una separata valutazione

Art. 5) Ulteriori impegni reciproci

Il Comune di Milano e ARPA si impegnano a segnalare eventuali opportunità che possano migliorare la collaborazione e ad abbreviarne i tempi di svolgimento.

Milano



Comune
di Milano



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Art. 6) Durata dell'accordo

L'accordo di collaborazione si intende valido per due anni a partire dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, modificato, integrato o risolto per concorde volontà delle Parti.

Redatto e sottoscritto in triplice originale,

Per il Comune di Milano

Il Direttore Centrale Sviluppo del Territorio

Arch. Paolo Simonetti

Il Direttore Area Tecnica

Ing. Antonio Acerbo

Responsabile Servizio Piani di Bonifica

Dott.ssa Annalisa Gusseni

Per ARPA

Il Direttore Dipartimento Provinciale ARPA-Milano

Dott. Giuseppe Sgorbati,

Milano, il.....12 MAR. 2009.....



Documento tecnico-procedurale

Il documento in oggetto, allegato quale parte integrante dell'Accordo, ha la finalità di regolamentare le procedure relative alla gestione dei processi di valutazione dei piani-scavo, nell'ambito sia dei titoli abilitativi che delle opere pubbliche ai sensi dell'art.186-bis del D.lgs.152/06.

Tipologie di interventi

Interventi sottoposti a permesso di costruire / DIA

Il richiedente, all'atto della richiesta/presentazione di permesso di costruire/DIA, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:

a) l'indagine ambientale del sito effettuata in contraddittorio con ARPA ed in conformità a quanto di previsto dagli artt. 2.6.5-2.6.6 del RI e dell'art. 95 del RE da cui si evinca che il sito non é contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo del d.lgs. n. 152/2006 od in alternativa la Certificazione di Avvenuta Bonifica nel caso in cui l'area sia stata sottoposta ad intervento di bonifica;

b) un Piano Scavi che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);

c) il parere favorevole di ARPA in merito al piano di cui al punto b); l'acquisizione del parere favorevole di ARPA sarà considerato adempimento di quanto prescritto dall'art.186 bis in merito alle verifiche documentali da effettuare relativamente al riutilizzo dei materiali di scavo e determinerà automaticamente il prosieguo dell'iter urbanistico edilizio. Resta inteso che sono fatte salve le successive verifiche in corso d'opera che gli enti preposti al controllo e vigilanza potranno fare a propria discrezione in ottemperanza alle proprie competenze istituzionali.

Ai fini dell'acquisizione del parere preventivo da parte di ARPA il Piano Scavi dovrà essere sottoposto alla stessa almeno 60 giorni prima della richiesta/presentazione di permesso a costruire/DIA.

Opere pubbliche sottoposte né a VIA né a permesso di costruire/DIA.

Fatte salve eventuali necessità di bonifica che dovessero emergere in corso di realizzazione dell'opera pubblica e non prevedibili al momento della progettazione, al progetto esecutivo dell'opera pubblica che determina lo scavo deve essere allegato :

a) un Piano Scavi che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);

b) il parere favorevole di ARPA in merito al piano di cui al punto b); l'acquisizione del parere favorevole di ARPA sarà considerato adempimento di quanto prescritto



dall'art.186 bis in merito alle verifiche documentali da effettuare relativamente al riutilizzo dei materiali di scavo e determinerà automaticamente il prosieguo dell'iter urbanistico edilizio. Resta inteso che sono fatte salve le successive verifiche in corso d'opera che gli enti preposti al controllo e vigilanza potranno fare a propria discrezione in ottemperanza alle proprie competenze istituzionali.

Ai fini dell'acquisizione del parere preventivo da parte di ARPA il Piano Scavi dovrà essere sottoposto alla stessa secondo modalità e tempistiche che saranno opportunamente concordate.

Interventi di urgenza ed emergenza non sottoposti a VIA né a permesso di costruire/DIA né riconducibili alla tipologia di opera pubblica.

Rientrano in questa tipologia interventi di manutenzione e/o riparazione di infrastrutture e sottoservizi che non comportano allontanamento e riutilizzo di materiale ma la sola riallocazione in situ dello stesso al termine dell'intervento.

Questa tipologia di interventi non è disciplinata dal documento in oggetto in quanto, considerati i caratteri di urgenza e/o emergenza nonché l'assenza di attività di riutilizzo di terre e rocce da scavo, non è prevista la predisposizione del Piano Scavi.

Variazioni della destinazione di utilizzo

E' ammesso variare la destinazione delle terre da scavo in corso d'opera a condizione che il nuovo sito di utilizzo venga comunicato, sia agli enti di controllo che allo Sportello Unico per l'Edilizia, prima dell'inizio dei lavori relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di materiale depositato in conformità a quanto previsto dall'art.186 bis, documentando comunque la compatibilità del materiale con il nuovo destino.

Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica

L'utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare potranno ricadere sotto questa fattispecie terre provenienti da aree soggette a scavi edilizi già certificate o stralciate dal piano di bonifica

Modalità operative per la redazione del piano scavi ed il conseguente riutilizzo del materiale

Si riporta di seguito un protocollo schematico per la redazione di un Piano di Scavi.

Premessa

Da redigersi secondo i modelli consueti nella stesura delle relazioni ambientali, comprende: l'inquadramento geografico dell'area con relativa denominazione, ragione sociale, indirizzo, coordinate geografiche, riferimenti alle mappe catastali e ogni eventuale ulteriore informazione (anche figurata) che permetta una completa individuazione del luogo di produzione delle terre e rocce da scavo; una sintetica ma



significativa ricostruzione storico-urbanistica del sito, volta sostanzialmente ad individuare le attività succedutesi negli anni sull'area, in ragione dell'eventuale pericolosità ambientale indotta o prodotta; una brevissima descrizione delle opere in progetto con particolare riferimento ad eventuali cambi di destinazione d'uso urbanistica nonché agli estremi autorizzativi; i riferimenti a eventuali attività di verifica ambientale già occorsi sull'area quali indagini preliminari, caratterizzazioni, bonifiche, messe in sicurezza, asportazione di rifiuti, rimozione di serbatoi o altro.

Qualità'

Vanno esplicitati i criteri secondo i quali viene condotta l'analisi merceologica e chimico-fisica dei terreni oggetto di scavo. L'analisi merceologica deve in particolare evidenziare se l'oggetto dello scavo è effettivamente costituito da terre e rocce, ovvero da altri materiali che non rientrano in tale definizione. In tali circostanze va valutata

accuratamente la natura di tali materiali, soprattutto in relazione all'eventuale natura di rifiuto e relativa pericolosità, distinguendo le diverse classi merceologiche di rifiuto presenti. A seguito di tale valutazione vanno quindi previste opportune analisi di omologa ai fini dell'individuazione dei corretti codici CER da attribuire e dell'individuazione delle operazioni da intraprendere ai fini dell'avvio a smaltimento o recupero.

Contraddistinte le terre e rocce da scavo, le si sottopone ad analisi chimico-fisica onde appurare che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti in relazione alla destinazione d'uso. In aree già sottoposte a procedimento di bonifica e certificate potrà essere fatto riferimento alle indagini già svolte sempre che sufficienti anche ad un'esaustiva verifica delle terre e rocce da scavare. In caso contrario andranno programmate opportune ulteriori indagini. Ulteriori verifiche andranno previste in tutti i casi in cui si presume che i terreni entrino in contatto e/o vengano miscelati con bentonite, addittivanti e acceleranti; come ad esempio in occasione della realizzazione di particolari opere accessorie di sostegno quali paratie, diaframmi, micropali, ecc. I campionamenti vanno condotti in cumulo o, nei casi in cui non sia possibile realizzare cumuli fuori terra, in banco, garantendone analoga rappresentatività. Per scavi di ridotte dimensioni e profondità potrà essere prevista una caratterizzazione preventiva in situ con campionamenti composti da trincee esplorative.

Quantità'

Vanno definiti i volumi di materiale che si prevede di scavare. Il punto di partenza è il progetto edilizio approvato, dal quale sono desumibili i volumi complessivi da scavare per la realizzazione delle opere interrato, ivi comprese le fondamenta e le opere di sostegno accessorie quali paratie, pali o micropali e muri di contenimento; nonché i volumi per i reinterri e quelli per eventuali rimodellazioni paesistico ambientali. Ogni singola porzione omogenea di terreno o materiale, caratterizzata secondo i criteri di cui al precedente punto, va opportunamente quantificata, in relazione anche a dette esigenze edilizie, onde evidenziare da un lato quali porzioni possono eventualmente essere riutilizzate in sito, dall'altro quali siano i destini più idonei per le eccedenze che debbono essere allontanate.



Destino

In base agli esiti delle indagini qualitative e quantitative, va valutata e definita la possibilità di ricollocazione in posto o di riutilizzo in altri siti, o in cicli di produzione, quando non necessariamente a smaltimento. Si sottolinea che il campo di applicazione del art. 186, è limitato unicamente al materiale chiaramente riconosciuto quale terre e roccia da scavo con le seguenti imprescindibili condizioni: sia previsto un effettivo utilizzo nell'ambito di attività autorizzate o di un progetto approvato; le caratteristiche chimico fisiche (anche geotecniche, geomeccaniche, ecc.) siano compatibili col riutilizzo previsto; in ogni caso le concentrazioni di inquinanti non superino i limiti di legge; tutte le suddette operazioni vengano comunicate all'autorità preposta. La carenza anche di uno solo dei suddetti requisiti pregiudica la possibilità di derubricare le terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti e classificarle come sottoprodotto. A tal fine si sottolinea la necessità di evidenziare nel piano di scavi: gli estremi delle autorizzazioni, delle DIA, dei permessi, nullaosta ecc. relativi ai progetti nell'ambito dei quali è previsto il riutilizzo delle terre e rocce; una completa e chiara indicazione dei luoghi di destino con allegate planimetrie; i certificati attestanti la destinazione d'uso urbanistica dei luoghi di reimpiego; almeno una sintetica ma chiara descrizione delle modalità progettualmente approvate di riutilizzo specificando il destino di ogni singola partita di materiale omogeneo per caratteristiche chimico fisiche, geotecniche, geomeccaniche, gralometriche, ecc.; gli esiti delle analisi in origine con un ragionato confronto con le caratteristiche chimico fisiche dei terreni ospitanti a destino, a loro volta suffragati preferibilmente, quando non già necessariamente, da adeguate indagini; rammentando che l'attività di vigilanza degli enti di controllo non è limitata unicamente all'origine ma può esplicarsi anche a destino. A tal proposito si consiglia peraltro di tenere comunque sui mezzi di trasporto, oltre agli obbligatori FIR o DDT, una copia del piano di scavi e del relativo parere degli enti di controllo.

Terre e rocce da scavo con valori > ai limiti di tab. 1B → sono e restano necessariamente un rifiuto; sono destinati ad impianti di trattamento rifiuti o smaltimento in discarica finale; vige l'obbligo di trasporto con FIR (formulario identificazione rifiuto); peraltro un accertato o presunto superamento dei limiti di tab. 1 B è condizione necessaria e sufficiente all'avvio del procedimento di bonifica previsto al titolo V del Dlgs 152/06 et s.m.i.

Terre e rocce da scavo con valori < ai limiti di tab. 1B → possono essere derubricati dalla nozione di rifiuto a condizione che siano dimostratamente rispettati tutti i requisiti richiesti all'art. 186 Dlgs 152/06 et s.m.i.; a tali condizioni possono essere trasportati quali materiali d'uso con semplice DDT (documento di trasporto); il destino è legato all'effettivo riutilizzo nell'ambito di progetti o attività autorizzate secondo quanto disposto dal citato articolo.

Terre e rocce da scavo con valori < ai limiti di tab. 1A → possono agevolmente essere derubricati dalla nozione di rifiuto dal momento che non comportano rischi di inquinamento e in tal senso sono pertanto sostanzialmente destinabili quali **sottoprodotti** a qualsiasi tipo di riutilizzo, purchè definito e quantificato nell'ambito di progetti approvati (che ne attestano pertanto la compatibilità anche sotto gli aspetti geotecnici, geomeccanici, ecc.); viaggiano con DDT; unica restrizione: non possono in ogni caso essere utilizzati per miscele indebite con altre frazioni di terreni contaminati al fine di indurne una surrettizia riduzione dei valori.

Terre e rocce da scavo con valori compresi tra i limiti di tab. 1A e 1B → ripercorso quanto già indicato per terre e rocce inferiori al limite di Tab.1 B, si evidenzia in dettaglio che la possibilità di derubricare i terreni compresi tra A e B è inderogabilmente vincolata a utilizzi per i quali sia stata dimostratamente definita la compatibilità; in caso contrario restano dei rifiuti e come tali vanno trattati.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several smaller marks below.